



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, **Cons. Vittoria Cerasi**,

Visto il questionario dell'Organo di revisione contabile della **Provincia di Como** sul rendiconto dell'esercizio 2020 e i relativi allegati

Visto il Parere dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020

Vista la procedura di archiviazione per 2019

### **PRESO ATTO**

- dei chiarimenti forniti nella risposta istruttoria a firma del Presidente e del Responsabile del Servizio finanziario della Provincia di Como;

### **CONSIDERATO**

- che dall'esame della situazione finanziaria complessiva dell'Ente non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale;

### **P.Q.M.**

dispone, allo stato degli atti, la chiusura del procedimento istruttorio relativamente al rendiconto per l'esercizio 2020, raccomandando in particolare l'Ente locale di:

- monitorare costantemente la gestione dei residui passivi, con particolare attenzione ai residui maturati in annualità pregresse. Pur prendendo atto di una riduzione delle poste residue relative al Titolo I, dal prospetto trasmesso dall'Ente relativo all'evoluzione dei residui passivi al 31/12/2019 fino al 31/12/2021, emerge la permanenza dal 2019 a tutto il 2021 dell'importo costante di euro 251.823,33 attinente ai residui del Titolo III;
- verificare l'impatto delle misure introdotte e quelle che si vorranno adottare per incrementare concretamente ed effettivamente la propria capacità di riscossione, monitorandone costantemente gli effetti con particolare riguardo alle sanzioni per violazione del codice della strada che ne influenzano, come precisato dall'Ente



CORTE DEI CONTI

stesso, il *trend* in negativo con una percentuale pari al 20% per il Titolo III. Un monitoraggio volto anche ad evitare che i propri crediti, col tempo, diventino inesigibili e/o di difficile esazione, con impatto diretto, peraltro, sulla quantificazione del FCDE; quindi, sull'accantonamento di somme che potrebbero essere utilizzate per servizi a favore della comunità amministrata. Sul punto, si prende atto di quanto dichiarato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale in merito all'adozione, a partire dall'esercizio 2021, di una specifica procedura coattiva per il recupero dei crediti internazionali, costituendole sanzioni elevate nei confronti di soggetti non residenti nel territorio italiano il numero più importante;

- prestare la massima attenzione nella determinazione del FCDE secondo i criteri di legge, riservandosi di verificarne la quantificazione e l'accantonamento nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'Ente, che, nella risposta istruttoria, precisa che il calcolo utilizzato è quello ordinario riferito solo ai residui attivi del Titolo III, mentre il Titolo I non presenta residui attivi *"in quanto la riscossione avviene per cassa"*. In merito, si ricorda che, ai fini della individuazione dei residui attivi da considerare per il calcolo del FCDE, il principio contabile di cui al paragrafo 3.3 dell'Allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, enumera espressamente alcuni crediti per i quali non è necessario l'accantonamento (crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, crediti assistiti da fidejussione, entrate tributarie che possono essere accertate per cassa). Inoltre il principio contabile di cui al successivo punto 3.7.6 prevede che *"sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata mediante l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e di liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tale entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al FCDE e alla rateizzazione delle entrate)"*. L'accertamento per cassa, dunque, per *"il quale il medesimo principio contabile "raccomanda" attenzione nella gestione e nel controllo, si caratterizza per la coincidenza, di norma, del momento dell'accertamento con quello della riscossione. Tale concomitanza temporale giustifica l'esclusione di queste entrate dalla base di calcolo del FCDE, che ha la funzione di neutralizzare l'effetto espansivo dell'accertamento del credito, pur in assenza di certezze della sua effettiva riscossione"* (ex multis Deliberazione n. 37/2022 di questa Sezione di controllo).

Si richiama dunque l'Ente per gli esercizi futuri alla rigorosa applicazione dei principi contabili per una congrua e adeguata determinazione del FCDE, in considerazione della consistenza dei residui attivi iscritti. In particolare, l'Ente è invitato al rispetto integrale del principio contabile n. 3.3 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sopra richiamato, con particolare attenzione alla fase di individuazione e selezione dei residui posti alla base del calcolo del FCDE, nonché all'indicazione



CORTE DEI CONTI

dettagliata, nella nota integrativa, dei motivi per i quali alcuni residui iscritti non vengano considerati ai fini del calcolo del fondo stesso;

- monitorare accuratamente l'andamento delle Società partecipate, con particolare riferimento alla Società Villa Erba S.p.a., di cui la Provincia di Como ha una quota di partecipazione del 16,78%. In particolare, come dettagliato nelle relazioni fornite dall'Ente, la società in parola presenta un andamento altalenante, che ha visto in particolare il triennio 2015-2016 e 2017 sempre in perdita, per poi registrare un miglioramento nel biennio 2018 e 2019. L'esercizio 2020, invece, è stato protagonista di una forte perdita in considerazione degli effetti della pandemia per Covid-19, i cui risultati sono stati però esclusi dal computo finale ai sensi dell'art. 10, comma 6 bis, d.l. n. 77/2021, convertito nella l. n. 108/2021. Per quanto riguarda l'esercizio 2021 è prevista una chiusura in utile. A fronte della situazione appena descritta, l'Ente dovrà vigilare, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, sulla sussistenza di situazioni critiche, per le quali sia necessario valutare in sede di razionalizzazione della Società in questione i provvedimenti da adottare. In merito, si riserva una più puntuale analisi nell'ambito di un controllo ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016;
- monitorare attentamente gli indicatori di tempestività dei tempi di pagamento. Si prende atto del miglioramento registrato per l'esercizio 2021 rispetto a quello del 2020, non avendo l'Ente registrato ritardi con conseguente confluenza del fondo di garanzia dei debiti commerciali nell'avanzo disponibile;
- vigilare, relativamente alle risorse di cui alla l. n. 104/2020, sulla corretta procedura di riallineamento dei dati contabili rinviata all'approvazione del rendiconto 2021.

Si riserva ogni valutazione sul rispetto degli obblighi di legge degli equilibri di bilancio nell'ambito delle analisi che saranno condotte sui prossimi questionari, anche in relazione alle su esposte considerazioni.

Si rammenta, infine, la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Magistrato istruttore  
Cons. Vittoria Cerasi

VC/fp



CORTE DEI CONTI